

REGOLAMENTO per l'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani" approvato il 04 aprile 2014

- Art. 1 L'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani" (ISILS) è Ente Morale ai sensi del R.D. 29 Novembre 1941 n. 1681; non ha finalità di lucro e si conforma per finalità statutaria, attività scientifica e competenza tecnica, quale Ente che svolge attività di rilevante interesse pubblico principalmente nel campo della riproduzione e selezione animale (art. 3 comma 3 della legge 15 marzo 1997 n° 59 - decreto legislativo 29 ottobre 1999 n° 454).
- Art. 2 L'Istituto ha la propria sede operativa principale in Rivolta d'Adda e può attivare su proposta del Presidente approvata dal C. di A. sedi operative funzionali alla propria attività dotate o meno di autonomia organizzativa, ricorrendo, di volta in volta, all'acquisto, alla locazione, all'accettazione di affidamento in uso o comodato, a rapporti convenzionali, ad altre soluzioni comunque di vantaggio all'attività dell'Istituto, anche attraverso apposite convenzioni con Istituzioni Enti o Strutture di Ricerca
L'Istituto svolge la propria attività conformemente a quanto previsto dall'Art. 3 dello Statuto, attraverso la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nel settore della filiera agro-zootecnica alimentare e ambientale.
- Art. 3 L'organizzazione dell'Istituto garantisce la massima funzionalità; a tal fine, esso si organizza al proprio interno, per Servizi e per Aree Operative omogenee per materia, eventualmente articolate in Sezioni o laboratori (cfr. Allegato 1 – Organigramma).
Per ogni area operativa deve essere individuato un Responsabile d'Area.
La Direzione propone al C. di A. il modello organizzativo, in coerenza a quanto previsto dalle indicazioni del C. di A. e dal presente regolamento
- Art. 4 La dotazione organica dell'Istituto viene definita, su proposta della Direzione, con apposita delibera dal C. di A. e tiene conto degli assetti organizzativi, delle esigenze operative, delle risorse finanziarie. Non si computano all'interno della dotazione organica i rapporti di lavoro a tempo determinato, le borse di studio, gli incarichi, in esecuzione a specifici progetti finanziati, o comunque i rapporti non aventi titolo oneroso per l'Istituto
Il C. di A. definisce inoltre le tipologie di contratto applicabili al personale dipendente. Attualmente è adottato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende del terziario: distribuzione e servizi.
- Art. 5 Le assunzioni a tempo indeterminato, ad attivazione della dotazione organica, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore e disposte dal Presidente
Sono autorizzate dal Presidente le assunzioni di personale con rapporti di lavoro a tempo determinato, le borse di studio, gli incarichi, o i rapporti comunque non aventi titolo oneroso per l'Istituto attivati su specifici progetti finanziati. Dell'utilizzo di tale facoltà la direzione informa di volta in volta il C. di A. per la loro ratifica.
Fatta salva la dotazione complessiva, la direzione può procedere alla variazione della assegnazione del personale all'interno delle strutture dell'Istituto, per motivi organizzativi e comunque di miglior utilizzo delle risorse rispetto alle esigenze. Del ricorso a tale facoltà la direzione informa di volta in volta il Presidente.
- Art. 6 Il Direttore dell'Istituto viene nominato dal CDA su proposta del Presidente, con maggioranza pari a due terzi dei componenti e può essere scelto fra coloro che occupino una posizione dirigenziale all'interno dell'Istituto, ovvero tra il personale docente e ricercatore delle Università e di altri Enti scientifici (pubblici e/o privati), ovvero tra coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in Amministrazioni Pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni. La carica di Direttore dura non oltre 5 anni, è rinnovabile e deve prevedere la possibilità di recesso senza giusta causa.
- Art. 7 Per il personale assunto dall'Istituto è incompatibile qualunque altra attività (quali l'insegnamento universitario, le consulenze tecniche, le perizie, gli arbitrati e simili) per la quale non sia stata concessa la preventiva autorizzazione scritta del Presidente o, in alternativa, del Direttore.
- Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente può approvare un sistema incentivante il personale basato su l'assegnazione di obiettivi.
La direzione predispone e aggiorna una proposta al Consiglio di tale sistema incentivante che deve favorire:

la capacità dell'Istituto di acquisire risorse da progetti,
la presenza scientifica dell'Istituto in tutte le sedi,
la promozione di nuove iniziative
la gestione efficace delle risorse assegnate,
la realizzazione di assetti organizzativi idonei,
lo sviluppo e il consolidamento di capacità amministrative adeguate.
La compartecipazione al finanziamento di progetti sarà lo strumento finanziario di elezione per
l'incentivazione dei ricercatori.

- Art. 9 Il personale dell'Istituto, subordinatamente alle esigenze del servizio, ha diritto ad un congedo annuale stabilito dal contratto. Il Presidente ha facoltà di concedere al personale, nel qual caso previo parere favorevole del Direttore, congedi superiori per giustificate ragioni.
- Art. 10 I provvedimenti disciplinari cui va soggetto il personale dell'Istituto sono a seconda della gravità delle mancanze commesse e nel rispetto delle normative vigenti:
a) la censura verbale o scritta;
b) la sospensione delle funzioni e delle relative indennità;
c) il licenziamento.
La censura è inflitta dal Direttore. Gli altri provvedimenti sono inflitti dal Consiglio di Amministrazione.
- Art. 11 Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Direttore a carico del personale è ammesso il ricorso, da presentarsi entro il termine di dieci giorni dalla notifica, al Presidente dell'Istituto.
- Art. 12 Il Direttore ha la responsabilità diretta verso il C. di A. dell'andamento e della gestione amministrativa e finanziaria nonché di quella generale dell'Istituto e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso. La gestione tecnico-scientifica dell'Istituto rientra nelle competenze del Direttore.
Il Direttore è il capo di tutto il personale al quale assegna le funzioni tenendo conto delle relative mansioni nella maniera che ritiene più opportuna, dirigendone l'attività in rapporto alle esigenze ed ai programmi organici da svolgere che deve essere approvato dal C. di A.
Egli presenta ogni anno al Consiglio di Amministrazione, in tempo utile, il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo insieme al rapporto annuale sull'attività svolta e il programma da svolgere nell'anno successivo.
Provvede al pagamento delle spese dei limiti portati dal bilancio di previsione deliberato dal C. di A. e cura, più in generale, il buon andamento dell'istituzione per il raggiungimento degli scopi statutari.
- Art. 13 I dirigenti e i quadri ricevono disposizioni dal Direttore ed ad esso sono tenuti a riferire direttamente sul proprio operato e sulle mansioni affidate. Essi sono responsabili degli strumenti e degli oggetti in consegna, nonché dell'uso e della regolare documentazione contabile delle somme eventualmente ricevute con l'autorizzazione del Direttore come fondo per le piccole spese. I dirigenti non sono autorizzati al disbrigo diretto della corrispondenza sotto qualsiasi titolo, salvo in assenza del Direttore e per formale disposizione di quest'ultimo.
- Art. 14 I Responsabili di Area sono nominati dal Presidente su indicazione del Direttore preferibilmente tra i dirigenti dell'Istituto, essi dipendono direttamente dal Direttore.
Il Direttore può istituire un Comitato di Ricerca come strumento tecnico a supporto della Direzione con i seguenti compiti:
- proposta degli ambiti di ricerca;
 - monitoraggio delle opportunità di ricerca anche attraverso la costante analisi dei bandi;
 - proposta delle linee guida per la proposizione progettuale;
 - promozione della stesura di progetti.
- Del Comitato Ricerca fanno parte i Responsabili di Area.
- Art. 15 Presso l'Istituto potranno essere attivati, anche d'intesa con gli Ordini professionali o con le Associazioni scientifiche, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di qualificazione professionale, secondo l'ordinamento previsto dalla legislazione nazionale, regionale ed europea, nonché attività dimostrative e/o "stages" tecnico-pratici.

- Art. 16 Previo opportune convenzioni con le Università interessate, l'Istituto contribuisce alla realizzazione di corsi di perfezionamento, delle scuole di specialità, di Master e di dottorato di ricerca, rendendo disponibili le proprie potenzialità scientifiche, strumentali strutturali ed umane.
- Art. 17 La Direzione provvede entro il 31 dicembre di ogni anno a presentare al Consiglio di Amministrazione un bilancio di previsione che preveda le voci in entrata ed in uscita per l'esercizio successivo.
- Art. 18 La Direzione assicura che entro il 30 aprile di ogni anno sia redatto il bilancio consuntivo nelle forme di Legge.
Oltre alla nota integrativa verrà messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione, ove richiesto, un prospetto comparativo con i conti economici degli anni precedenti.
- Art. 19 Presso gli uffici dell'Istituto verranno mantenuti costantemente aggiornate, in formato elettronico, le scritture contabili nonché i documenti relativi alle riscossioni ed ai pagamenti.
Gli uffici provvederanno a trasmettere con cadenza almeno trimestrale i prospetti contabili allo studio professionale fiscale incaricato della redazione degli adempimenti obbligatori.
Gli uffici inoltre cureranno la corretta gestione delle documentazioni relative al personale.
La Direzione individuerà i responsabili del funzionamento delle operazioni di cui sopra.
- Art. 20 L'istituto di norma riceve finanziamenti, donazioni, corrispettivi, ed eroga pagamenti attraverso operazioni bancarie tracciabili. L'attivazione di rapporti bancari necessari al proprio funzionamento è disposta dal Presidente o, se a ciò delegato, dal Direttore
Possono operare su tali rapporti il presidente pro tempore e se autorizzato il direttore.
Il ricorso all'utilizzo di denaro contante sarà previsto e regolamentato da apposito dispositivo da parte della Direzione.
La disponibilità non potrà comunque eccedere la somma complessiva di € 5.000,00
- Art. 21 All'acquisto dei beni e dei servizi necessari per il regolare funzionamento dell'Istituto si provvede con la compilazione di "buoni d'ordine" predisposti dai collaboratori proponenti.
Il Direttore assicura la verifica della disponibilità dei fondi necessari, e della congruità della richiesta con il progetto.
Il Presidente provvede a controfirmare per conoscenza e accettazione.
I buoni d'ordine dovranno essere intestati ai fornitori di beni o di servizi e dovranno contenere le causali, gli importi relativi, il luogo di consegna e la decorrenza del pagamento. La relativa liquidazione avviene nelle modalità previste all'art. 19.
- Art. 22 L'Istituto darà conto dei risultati della sua attività e delle proprie ricerche, mediante relazioni che rimarranno agli atti dell'Istituto oltre che inviate alle Amministrazioni pubbliche o private, ovvero mediante pubblicazioni, le quali devono portare il visto del Direttore, cui unicamente spetta la responsabilità dei metodi di indagine e di studio, nonché il benessere del Comitato Scientifico per tramite del suo Presidente.
- Art. 23 Il Comitato Scientifico di cui al punto s) dell' art. 6 dello Statuto ha il compito di orientare l'attività scientifica dell'Istituto attraverso:
- la definizione di linee guida da sottoporre al C. di A. per le strategie di sviluppo della ricerca e dei servizi nei diversi settori di competenza;
- il supporto al C. di A. ed alla Direzione nell' opera di monitoraggio interno degli obiettivi scientifici conseguiti e/o raggiunti;
- l' accelerazione del processo di internazionalizzazione delle relazioni scientifiche dell' Istituto;
- la valorizzazione e l'indirizzo della Società scientifica derivata, SIPZOO (Società Italiana per il Progresso della Zootecnia), promossa dall' Istituto nel 1947 per la diffusione e la divulgazione della conoscenza in campo zootecnico.
Il C. di A. , entro 90 giorni dal suo insediamento, nomina il Presidente del Comitato scientifico; nomina altresì i suoi membri permanenti in numero non inferiore a 3.
Il Presidente del Comitato scientifico può, occasionalmente e quando è necessario, chiamare a far parte dei lavori del Comitato stesso, membri temporanei che siano particolarmente esperti e qualificati negli specifici settori di attività scientifica promossa e realizzata dall'Istituto.
Segretario del Comitato scientifico è il Direttore dell'Istituto che assolve a tutti gli obblighi atti a garantirne la funzionalità.

- Art. 24 Al Presidente del Comitato scientifico viene riconosciuta una indennità annuale nella misura stabilita dal C. di A.
A tutti i membri del Comitato scientifico viene riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un gettone di presenza stabilito dal C. di A. che non può in ogni caso superare quello percepito dai componenti del C. di A. stesso.
- Art. 25 Il C. di A. si dota all' occorrenza di proprie Commissioni consiliari per l' approfondimento di particolari temi oggetto della propria attività.
Dette Commissioni non hanno carattere permanente, ma durano il tempo necessario per l' approfondimento dei temi per i quali sono state costituite; ai componenti di dette Commissioni spetta il rimborso delle spese sostenute ed un gettone di presenza stabilito di volta in volta dal C. di A.
- Art. 26 La carica di Presidente onorario, di cui al punto o) dell' art. 6 dello Statuto, è attribuita dal C. di A. per alti meriti, acclarati e riconosciuti, acquisiti nella promozione, nello sviluppo e nella crescita dell'Istituto Spallanzani e nella valorizzazione scientifica delle proprie attività.